SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 71:

Banca nazionale del lavoro, in Roma:

Sezione autonoma di credito fondiario

Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1991.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1991.

Sezione autonoma di credito alberghiero, turistico e sportivo

Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1991, n. 367.

Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di portare a soluzione i problemi connessi al coordinamento delle indagini per reati di criminalità organizzata; di dettare nuove disposizioni volte a prevenire e risolvere i contrasti tra uffici del pubblico ministero; di rendere più aderente alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari il regime della connessione di procedimenti stabilito nel codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ampliamento dei casi di connessione

1. Nell'articolo 12 del codice di procedura penale le lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità.».

2. Nell'articolo 17 del codice di procedura penale la lettera *b)* del comma 1 è soppressa.

3. Nell'articolo 371 comma 2 lettera *a)* del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «ovvero si tratta di reato continuato».

Art. 2.

Contrasti tra uffici del pubblico ministero

1. Dopo l'articolo 54 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 54-*bis* (*Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero*). — *1.* Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il capo di detto ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.»;

b) «Art. 54-*ter* (*Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata*). — *1.* Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-*bis* riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis*, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.».

Art. 3.

Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. L'articolo 51 del codice di procedura penale è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*»;

b) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-*bis*, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis.* Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

Art. 4.

Legittimazione del pubblico ministero nei procedimenti di corte di assise

1. Nel comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3-*bis* e 328 comma 1-*bis* del codice.».

Art. 5.

Direzione distrettuale antimafia

1. Dopo l'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 70-*bis (Direzione distrettuale antimafia)*. — *1.* Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamene il procuratore nazionale antimafia.».

Art. 6.

Procuratore nazionale antimafia

1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 76-*bis (Procuratore nazionale antimafia)*. — *1.* Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.».

Art. 7.

Funzioni del procuratore nazionale antimafia

1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*bis (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia)*. — *1.* Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis*. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

d) individua i temi di investigazione e orienta i piani di indagine sul territorio nazionale, informandone i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori distrettuali e dandone comunicazione al Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata;

e) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive volte ad assicurare il miglior impiego dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia e delle forze di polizia, anche coordinando i modi e le forme secondo i quali i procuratori distrettuali possono avvalersi della direzione investigativa antimafia;

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

3) grave e reiterata inosservanza delle direttive specifiche impartite a norma della lettera *f)*.

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».

Art. 8.

Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*1-bis.* Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 280, 285, 286, 289-*bis*, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.».

Art. 9.

Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione

1. Dopo l'articolo 76-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 76-*ter* (*Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo*). — *1.* Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia.».

Art. 10.

Procedimento per l'avocazione

1. Il comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«*6.* Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.».

Art. 11.

Applicazioni di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

1. Dopo l'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 110-*bis* (*Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari*). — *1.* Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico,

inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.».

Art. 12.

Attribuzioni del giudice per le indagini preliminari

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 328 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

Art. 13.

Dotazione organica

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale antimafia è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici di procura della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. La tabella *B*, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

3. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale antimafia con funzioni di magistrato di cassazione.

4. La dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.è aumentata di un posto di primo dirigente assegnato alla Direzione nazionale antimafia. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 263.

5. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata complessivamente di 730 unità, di cui:

a) 50 nella VIII qualifica funzionale - profilo professionale di funzionario di cancelleria;

b) 200 nella VI qualifica funzionale - profilo professionale di assistente giudiziario;

c) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di dattilografo;

d) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di conducente di automezzi speciali;

e) 80 nella III qualifica funzionale - profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario da assegnare all'ufficio della Direzione nazionale antimafia. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono incrementate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario degli uffici di procura della Repubblica aventi sedi nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

7. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale antimafia, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla lotta alla criminalità organizzata, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, nei limiti dei posti di cui al comma 5, ad utilizzare gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i posti recati in aumento nella dotazione organica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non si applica la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

9. Ove residui ancora una disponibilità di posti in organico rispetto alla previsione di cui al comma 5, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere alla copertura dei relativi posti mediante concorsi accelerati, da bandire entro quindici giorni dall'espletamento delle procedure di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

10. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con il perseguimento delle finalità e con lo svolgimento dell'attività delle direzioni antimafia, ove derivi la inderogabile necessità del prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato oltre i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1992, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 289.476 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna direzione distrettuale e dalla Direzione nazionale antimafia.

11. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a trentasei ore mensili.

Art. 14.
Copertura finanziaria.

1. Per le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi anche informatici delle direzioni distrettuali e della Direzione nazionale antimafia, nonché per quelle derivanti dalla istituzione degli organismi specializzati anticrimine, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere anche in deroga alla contabilità generale dello Stato e alla legislazione vigente in materia di contrattazione ordinaria e specifica, con divieto di ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri, modalità e procedimenti per l'attuazione della spesa.

2. Al complessivo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991, in lire 81.400 milioni per l'anno 1992 ed in lire 86.400 milioni per l'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a lire 44.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi:

cap. n. 1586 - lire 3.000 milioni a decorrere dal 1992;

cap. n. 1587 - lire 500 milioni per il 1991;

cap. n. 1602 - lire 1.000 milioni a decorrere dal 1992;

cap. n. 7005 - lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

cap. n. 7010 - lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

b) quanto a lire 37.400 milioni per l'anno 1992 e a lire 42.400 milioni annui a decorrere dal 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 1587 del detto stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
Norme transitorie

1. Le disposizioni previste dagli articoli 1, 2, comma 1, lettera *b)*, 3, 4, 7, 8 e 12 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale antimafia e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale antimafia, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dall'emanazione del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia.

Art. 16.
Entrata in vigore ed efficacia delle singole disposizioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, 3, comma 1, lettera *b)*, 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 13, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	586
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.661
Uditori giudiziari	150
Totale	8.509

91G0416

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 ottobre 1991.

Modificazioni al programma straordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 20 dicembre 1990;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *A)*, di detto decreto, atteso che, per l'intervento di Palermo, sono state riscontrate talune impossibilità operative, dovute principalmente al parere contrario della sovrintendenza dei beni culturali e ambientali;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 9 settembre 1991, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Decreta:

Il programma di interventi, di cui all'art. 1, lettera *A)*, del decreto interministeriale 8 aprile 1986, è così modificato:

PARTE PRIMA

1) Torino «Le Vallette» - padiglione giovani adulti . . . . 150 posti

PARTE SECONDA

1) Messina - Semilibertà . . . . 80 posti

2) Belluno - Semilibertà . . . . 50 posti

3) Avellino - Semilibertà . . . . 50 posti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

91A5034

DECRETO 4 ottobre 1991.

Integrazioni finanziarie relative al programma di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/71;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge n. 41/86 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1991,

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento dei seguenti istituti: L'Aquila c.c., Milano c.c., Sulmona c.c. - c.r., Teramo c.c.,

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per la ristrutturazione e adeguamento dei seguenti istituti: Trieste c.c., Lucca c.c., Massa c.r., Novara c.c., Verbania c.c., Torino «Le Nuove» c.c.;

Considerato che occorre provvedere allo stanziamento dei fondi per la ristrutturazione dei seguenti istituti: Urbino s.p.p., Benevento c.c., Cagliari c.c., Ascoli Piceno c.c., Catania «Bicocca» c.c.;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per integrazione aliquote IVA, revisione prezzi ed interessi per ritardato pagamento e per riaccredito somme andate in economia per i seguenti istituti: Bologna c.c., Alba c.c., Campobasso c.c., Taranto c.c., Terni c.c., Massa c.r.;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 9 settembre 1991;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

L'aquila c.c.	L.	3.000.000.000
Milano c.c.	»	60.000.000.000
Sulmona c.c. - c.r.	»	1.456.000.000
Teramo c.c.	»	717.313.701
Trieste c.c.	»	8.750.000.000
Lucca c.c.	»	750.000.000
Massa c.r.	»	160.000.000
Novara c.c.	»	650.000.000
Verbania c.c.	»	3.875.000.000
Torino «Le Nuove» c.c.	»	99.000.000

Per la ristrutturazione dei seguenti istituti sono approvati gli stanziamenti a fianco degli stessi indicati:

Urbino, scuola personale penitenziario	L.	2.985.000.000
Benevento c.c.	»	750.000.000
Cagliari c.c.	»	2.228.000.000
Ascoli Piceno c.c.	»	2.000.000.000
Catania «Bicocca» c.c.	»	1.340.000.000

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per integrazione aliquota IVA, revisione prezzi ed interessi per ritardato pagamento, riaccredito somme andate in economia per i seguenti istituti:

Bologna c.c.	L.	2.756.007.573
Alba c.c.	»	2.059.200
Campobasso c.c.	»	22.000.000
Taranto c.c.	»	34.580.995
Trani c.c.	»	62.814.400
Massa c.r.	»	24.221.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 5 luglio 1991 risulta di lire 329.981.003.131

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento risulta di lire 96.060.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

91A5035

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 luglio 1991.

Autorizzazione alla variante allo strumento urbanistico del comune di Norcia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1990 con il quale sono state definite la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia per il territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto secondo il quale sono sottoposti ad autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, sentito il parere di un'apposita commissione istituita ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, opere ed interventi di rilevante trasformazione specificatamente elencati;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990 con il quale è stata costituita la sopracitata commissione;

Vista la domanda presentata al Ministero dell'ambiente in data 24 luglio 1990 dal comune di Norcia e finalizzata ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 febbraio 1990, per una variante allo strumento urbanistico generale, adottato con c.c. n. 117 del 10 novembre 1989;

Visto il parere unanime della commissione di cui sopra, quale risulta dal verbale della seduta del 27 maggio 1991;

Ritenuto di poter condividere le conclusioni a cui è giunta la suddetta commissione e, in particolare, la necessità di limitare l'autorizzazione della variante allo strumento urbanistico generale, esclusivamente al cambiamento di destinazione d'uso;

Visto il parere favorevole della regione Umbria;

Atteso che questo Ministero può anche esprimere un parere condizionato o comunque formulare osservazione di merito sui progetti in esame;

Visto il decreto ministeriale con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

È autorizzata la variante allo strumento urbanistico del comune di Norcia, adottata con c.c. n. 117 del 10 novembre 1989, con individuazione di zona N/7 per attività ricettive turistico-alberghiere, limitatamente al cambiamento di destinazione d'uso.

Roma, 3 luglio 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

91A5033

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Assicurazioni generali - Società per azioni, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 6 aprile 1989 e le successive integrazioni e modificazioni, presentata dalla Assicurazioni Generali - Società per azioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 922516 dell'11 luglio 1989 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Assicurazioni Generali - Società per azioni, con sede in Trieste:

1) tariffa 13 - TB/3 - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa 13C - TB/3 - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3);

5) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 3), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

6) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 1) allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5014

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

ORDINANZA 20 novembre 1991.

Direttive intese a garantire il regolare svolgimento delle prestazioni indispensabili da parte del personale dipendente dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in occasione dello sciopero dalle ore 14 alle ore 20 del giorno 23 novembre 1991, proclamato da FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti.

IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 4, 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991 contenente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e, in particolare, la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 8 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, per i casi di conflitto di lavoro riguardanti i dipendenti pubblici dei comparti individuati con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto il telegramma del 15 novembre 1991 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alle varie agitazioni che interessano attualmente il settore del trasporto aereo, ha conferito delega al Ministro dei trasporti, confermando nel contempo la delega di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991 riportata al punto immediatamente precedente per i conflitti di lavoro interessanti il personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile;

Vista la nota del 7 novembre 1991 con la quale le organizzazioni sindacali FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Traporti hanno comunicato la proclamazione degli scioperi nazionali del personale dell'Aviazione civile del Ministero dei trasporti (CIVILAVIA) dalle ore 14 alle ore 20 del giorno 23 novembre 1991 e dalle ore 8 alle ore 14 del giorno 3 dicembre 1991;

Visto il telefax prot. n. 015521/UG del 18 novembre 1991, con il quale il Ministro del trasporti ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che per gli scioperi in parola — nonostante le organizzazioni sindacali promotrici abbiano fornito assicurazioni circa alcuni servizi essenziali da garantire in occasione dei predetti scioperi — continui a permanere un fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, in quanto i predetti scioperi potrebbero determinare, come verificatosi in occasione del precedente analogo sciopero del 29 ottobre 1991, l'inagibilità degli aeroporti dell'interno territorio nazionale con gravissime ripercussioni sull'intero traffico aereo nazionale ed internazionale e possibili conseguenze per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Viste le deliberazioni del 23 ottobre 1991 e del 7 novembre 1991 della commissione di garanzia contenenti la «proposta» per l'individuazione delle prestazioni indispensabili da assicurare da parte delle diverse amministrazioni ed aziende che concorrono alla erogazione del servizio del traffico aereo per il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento del diritto della libertà di circolazione;

Tenuto conto che nell'incontro tenutosi il 20 novembre 1991 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le organizzazioni sindacali promotrici degli scioperi in questione hanno confermato sia le proclamazioni di sciopero che le relative modalità di effettuazione, nonostante la proposta della commissione di garanzia in precedenza richiamata, portata a conoscenza delle citate organizzazioni sindacali;

Atteso che, nonostante che ai promotori delle azioni di sciopero in precedenza menzionate siano stati ritualmente rivolti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/1990, inviti a desistere dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non è cessata l'agitazione e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta, a partire dal primo degli scioperi proclamati dalle ore 14 alle ore 20 del giorno 23 novembre 1991;

Considerata la necessità di assicurare la salvaguardia di altri diritti costituzionalmente tutelati nonché dell'ordine pubblico e della sicurezza della persona, che resterebbero

gravemente pregiudicati dall'attuazione delle azioni di sciopero in questione (a partire da quello proclamato per il giorno 23 novembre 1991 dalle ore 14 alle ore 20) a causa delle modalità delle citate astensioni dal lavoro come indicate dalle organizzazioni sindacali promotrici, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra i predetti diritti e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio del diritto di sciopero con le agitazioni sindacali in atto;

Attesa altresì, l'urgenza di provvedere che impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni dei lavoratori che hanno promosso le azioni di sciopero;

Ritenuto che l'erogazione delle prestazioni indispensabili, così come individuate dalla commissione di garanzia nella indicata «proposta» formulata con le richiamate deliberazioni del 23 ottobre 1991 e del 7 novembre 1991, risulta adeguata ad assicurare nella giornata di sciopero del 23 novembre 1991 — dalle ore 14 alle ore 20 — un livello di funzionamento del servizio del trasporto aereo, tale da rimuovere il fondato pericolo del pregiudizio grave ed imminente agli specificati diritti della persona costituzionalmente tutelati e, contestualmente, a consentire il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero, anch'esso costituzionalmente tutelato, con il godimento dei diritti di persona;

Ordina:

Art. 1.

Adempimenti del Ministro dei trasporti

1. Il Ministro dei trasporti per il giorno 23 novembre 1991, dalle ore 14 alle ore 20 — periodo temporale interessato dal citato sciopero del personale della Direzione generale dell'aviazione civile (CIVILAVIA) del Ministero dei trasporti proclamato dalle organizzazioni sindacali di settore FP/CGIL, FIT/CISL e UIL/Trasporti — è tenuto a predisporre le misure necessarie affinché, con appositi contingenti per i turni lavorativi di detto personale operante nei posti di lavoro interessati dal menzionato sciopero, siano erogate le sottoelencate prestazioni individuate nelle deliberazioni riportate nel preambolo della commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e considerate indispensabili per garantire l'adeguato livello di funzionamento del servizio del trasporto aereo atto a rimuovere lo stato di fondato pericolo del pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati nonché ad assicurare il giusto contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona:

a) il regolare svolgimento della totalità dei voli di Stato, sia nazionali che esteri, qualificati come tali dalle competenti autorità istituzionali;

b) il regolare svolgimento della totalità dei voli militari, sia nazionali che esteri, compresi quelli dei corpi militari ed assimilabili;

c) il regolare svolgimento della totalità dei voli di emergenza, intesi come voli che si svolgono in particolari condizioni di grave necessità nonché della totalità dei voli radiomisure per interventi straordinari in funzione della esigenza di sicurezza della navigazione aerea;

d) il regolare svolgimento della totalità dei voli sanitari, umanitari e di soccorso;

e) il regolare svolgimento della totalità dei voli programmati da e per gli aeroporti situati nelle località interessate dalle consultazioni elettorali;

f) il regolare svolgimento della totalità dei voli da e per le isole programmati nelle fasce orarie più frequentate dall'utenza, che sono comprese tra le ore 17 e le ore 20 del giorno 23 novembre 1991;

g) il regolare svolgimento dei voli nazionali di andata e ritorno lungo l'asse Nord/Sud/Nord nella misura del 50% almeno dei normali collegamenti sulla linea Nord/Sud/Nord di ciascuna delle sei principali direttrici valutate secondo il volume del traffico con particolare riferimento ai voli sulla direttrice Roma-Milano-Roma per i quali deve essere assicurato il regolare svolgimento di almeno il 30% dei normali collegamenti programmati nelle fasce orarie più frequentate dall'utenza, ricomprese nelle ore interessate dello sciopero in questione;

h) il regolare svolgimento dei voli internazionali di andata e ritorno nella misura di almeno il 50% del totale dei voli programmati nelle ore interessate dallo sciopero del 23 novembre 1991 lungo le direttrici che collegano Roma e Milano con Parigi, Bruxelles e Francoforte, con opzione comunque per quelli programmati nelle fasce orarie più frequentate dall'utenza, ove ricomprese nelle ore interessate dalla predetta agitazione sindacale;

i) il regolare svolgimento di un volo intercontinentale di andata e ritorno per e da America del Nord, America del Sud, Asia, Africa ed Australia nonché il regolare sorvolo ed atterraggio degli aeromobili decollati oltreoceano che, per effetto della lunghezza del volo, siano partiti entro le ore 23,59 del giorno 22 novembre 1991;

l) il regolare svolgimento dei voli degli aeromobili «cargo» nazionali ed esteri che trasportino merci deperibili, animali vivi, generi di prima necessità, medicinali, merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità dell'attività produttiva relativamente alle prestazioni indispensabili;

m) il regolare svolgimento dei voli in corso alle ore 14 del 23 novembre 1991 — momento di inizio della agitazione sindacale — nel caso in cui si tratti di voli nazionali ed internazionali con stimato di arrivo all'aeroporto di destinazione, ovvero al punto di uscita

dallo spazio aereo interessato dal predetto sciopero del 23 novembre 1991, non oltre 30 minuti dall'inizio dello stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 2.

Adempimenti del personale della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti

1. Il personale della Direzione generale dell'aviazione civile incluso nei contingenti di cui all'art. 1 è tenuto a svolgere nella giornata di sciopero indicata nel predetto art. 1 le prestazioni lavorative richiestegli ed a prestare la propria consueta attività nello svolgimento delle funzioni attribuite in base alle vigenti disposizioni normative.

2. A conclusione della programmata giornata di sciopero del 23 novembre 1991 i funzionari responsabili nell'ambito dell'amministrazione dell'Aviazione civile comunicano al Ministro dei trasporti i nominativi del personale che non abbia svolto le prestazioni richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Art. 3.

Sanzioni

1. Il Ministro dei trasporti comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute nell'art. 2 della presente ordinanza.

2. L'inosservanza da parte del personale delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di inosservanza da parte del personale delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferme restando le sanzioni pecuniarie previste nel comma 2 del presente articolo, nei confronti del medesimo personale, si dà comunque avvio, nelle forme di rito, al procedimento disciplinare a carico del personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 4.

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:

a) al Ministro dei trasporti, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai funzionari responsabili nell'ambito dell'amministrazione dell'Aviazione civile per l'affissione nei luoghi di lavoro;

b) alla organizzazione sindacale FP/CGIL, nella persona del legale rappresentante;

c) alla organizzazione sindacale FIT/CISL, nella persona del legale rappresentante;

d) alla organizzazione sindacale UIL/Trasporti, nella persona del legale rappresentante;

e) all'ente RAI-TV, nella persona del legale rappresentante, affinché provveda, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati sub *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Efficacia temporale

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto a decorrere dalle ore 14 del giorno 23 novembre 1991 alle ore 20 dello stesso giorno 23 novembre 1991, momento conclusivo della richiamata giornata di sciopero del personale della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti.

Art. 6.

Comunicazione al Parlamento

1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro: GASPARI

91A5119

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 15 novembre 1991, n. 9/I.P.

Trattamento provvisorio di pensione, servizi militari di leva, orfani studenti universitari, trattamento per inabilità, iscrizione facoltativa degli enti parastatali, morali e di diritto pubblico. Legge 8 agosto 1991, n. 274, articoli 15, 1, 17, 13 e 5.

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza;

Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro;

Alle prefetture della Repubblica;

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ai provveditorati agli studi;

Alle corti di appello;

Alle direzioni provinciali del Tesoro;

Alle ragionerie provinciali dello Stato;

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica;

Al Ministero della sanità;

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Alla Corte dei conti - Segretariato generale;

Alle delegazioni regionali della Corte dei conti;

Ai comitati regionali di controllo;

Alla Ragioneria generale dello Stato;

Alla Ragioneria centrale presso gli istituti di previdenza;

All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza;

All'Istituto nazionale della previdenza sociale.

PARTE INTRODUTTIVA

Nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1991 è stata pubblicata la legge 8 agosto 1991, n. 274, concernente: «Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi».

Numerose ed importanti sono le innovazioni introdotte dalla predetta legge che è soprattutto volta a conseguire una maggiore efficienza nell'erogazione delle prestazioni da parte delle casse pensioni amministrate.

Sono previste, peraltro, alcune norme di favore per gli iscritti alle casse medesime, quali ad esempio la concessione della pensione provvisoria al cento per cento, il computo gratuito del servizio militare di leva e la piena equiparazione degli orfani studenti universitari agli orfani minorenni.

Con la precedente circolare 3 settembre 1991, n. 8/I.P. (punto 6.5), considerata l'immediata operatività del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 274/91, si sono forniti i primi esaurienti chiarimenti circa il generale obbligo di iscrizione di tutti i dipendenti degli enti iscritti alle casse.

Ora si intendono fornire le opportune istruzioni per rendere di immediata ed effettiva applicazione alcuni articoli della legge in esame onde non disattendere per lungo tempo le legittime aspettative degli iscritti, cui la nuova legge ha conferito ulteriori o più ampi diritti.

Si ritiene, quindi, opportuno anticipare, con riserva di ulteriori disposizioni, per quanto concerne gli altri argomenti, l'illustrazione e la risoluzione di alcune urgenti e pressanti problematiche, che sono emerse a seguito dell'entrata in vigore della legge indicata in oggetto e che non sono più differibili nel tempo.

La presente circolare concerne, pertanto, in particolare i seguenti punti:

a) trattamento provvisorio di pensione (art. 15);
b) computo dei servizi militari di leva (art. 1);
c) orfani studenti universitari (art. 17);
d) trattamento per inabilità (art. 13);
e) facoltà di iscrizione alle casse pensioni per gli enti parastatali, morali e di diritto pubblico (art. 5, comma 7).

1. TRATTAMENTO PROVVISORIO DI PENSIONE (art. 15).

L'art. 15 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dispone l'attribuzione del trattamento provvisorio di pensione, a carico delle casse amministrate, nella misura del cento per cento della pensione spettante. Il secondo comma del medesimo articolo consente di valutare, ai fini della misura del predetto acconto, al settanta per cento i periodi assicurativi, ricongiungibili ai sensi della legge n. 29/79, per i quali non sia stato ancora perfezionato il provvedimento di ricongiunzione.

Con telegramma di Stato n. 22266 del 18 settembre 1991, in attesa di ulteriori disposizioni, si sono pregati gli uffici competenti di voler comunicare a tutti gli enti interessati che la menzionata normativa trovava immediata applicazione per i trattamenti provvisori di pensione decorrenti dal 10 settembre 1991, data di entrata in vigore della citata legge n. 274/91.

Essendo pervenuti numerosi quesiti circa l'estensione o meno della predetta disposizione anche a coloro che sono stati collocati a riposo anteriormente al 10 settembre 1991, si è provveduto a riesaminare con particolare attenzione la normativa vigente in materia nonché le circolari numeri 597/79, 600/83, 614/87, 618/88 e 620/90 con le quali sono state fornite le necessarie istruzioni per la determinazione del trattamento provvisorio di pensione da parte degli enti datori di lavoro e la loro messa in pagamento da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro.

Avendo, peraltro rilevato che l'art. 15 nulla dispone in merito *alla decorrenza* dei più favorevoli trattamenti provvisori di pensione e non esistendo, pertanto, alcun impedimento giuridico, si ritiene che la disposizione in esame possa essere legittimamente estesa a *tutte* le partite provvisorie di pensione per le quali non sia ancora pervenuto il decreto definitivo.

Sempre nell'intento di favorire i pensionati delle casse amministrate, si ritiene altresì opportuno rimuovere quella interpretazione statica della normativa in questione, secondo cui l'acconto di pensione liquidato dall'ente, e posto in pagamento dalla competente direzione provinciale del Tesoro, era immodificabile, anche se, per effetto di miglioramenti economici derivanti da legge, da regolamento, da contratto o da altri fatti ed atti giuridicamente rilevanti, intervenuti successivamente ma con effetto retroattivo, la «*pensione spettante*» sarebbe stata d'importo più elevato rispetto a quella prevista al momento della liquidazione del trattamento provvisorio di pensione.

Conseguentemente si rende indispensabile accedere ad una *interpretazione dinamica (e non più statica)* del concetto di «*pensione spettante*», nel senso di consentire agli enti datori di lavoro di poter sostituire i fogli di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione - mod. S.C. 755/3 - allorquando, per effetto di miglioramenti retributivi intervenuti successivamente, la retribuzione annua contributiva (e conseguentemente la pensione spettante) alla data di cessazione dal servizio risulti d'importo più elevato rispetto a quella indicata nell'originario mod. 755, a suo tempo inoltrato a questa Direzione generale per il tramite della direzione provinciale del Tesoro.

Deve ritenersi pure consentito che gli enti iscritti alle casse possano indicare, laddove spettanti, oltre alla pensione originaria, anche gli ulteriori e maggiori importi pensionistici, con le relative date di decorrenza, derivanti (alle varie scadenze) dai benefici economici che abbiano effetto sul trattamento di quiescenza.

Al riguardo, si richiamano, in particolare l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 e gli articoli 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 che dispongono la corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione dei regolamenti medesimi, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (cfr. citata circolare n. 8/I.P. - paragrafo 5).

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, al fine di corrispondere alle giuste aspettative dei pensionati degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, non ancora in possesso del decreto definitivo di pensione, gli enti datori di lavoro sono autorizzati ad inoltrare alle competenti direzioni provinciali del Tesoro, in sostituzione del precedente, un nuovo mod. 755/3, debitamente compilato e completo di tutti i dati che di seguito verranno indicati, per consentire alle DD.PP.TT medesime di porre in pagamento acconti di pensione che tengano conto del più favorevole trattamento che spetta ai sensi dell'art. 15 della legge n. 274/91 nonché dei benefici economici che abbiano effetto sul trattamento di quiescenza e che siano intervenuti e/o applicati successivamente al collocamento a riposo del proprio ex-dipendente.

A tal fine gli interessati che siano ancora in godimento del trattamento provvisorio di pensione dovranno produrre, a scopo ricognitivo, apposita istanza al proprio ente datore di lavoro che aveva disposto l'acconto di pensione, all'atto della cessazione dal servizio, avendo cura di indicare esattamente i seguenti indispensabili dati:

cognome e nome, luogo e data di nascita, via, numero civico, comune di residenza e codice postale, direzione provinciale del Tesoro che eroga il trattamento provvisorio di pensione; numero di iscrizione e decorrenza dell'acconto di pensione, numero di posizione del fascicolo previdenziale esistente presso la Direzione generale degli istituti di previdenza ed, infine, esplicita dichiarazione, sotto la personale responsabilità, con la quale autocertificano di non aver ancora ricevuto alcun decreto di pensione definitiva da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Gli enti, non appena ricevute le predette domande e dopo aver riscontrato l'esattezza dei dati indicati, trasmetteranno, tramite le competenti direzioni provinciali del Tesoro, il mod. 755/3, in duplice esemplare, opportunamente adattato (in attesa dell'invio di un nuovo modello in corso di elaborazione), con l'esplicita annotazione che annulla e sostituisce il precedente originariamente inviato all'atto della cessazione, debitamente compilato con l'indicazione del trattamento provvisorio di pensione, riliquidato in conformità del citato art. 15 della legge n. 274/91, spettante alla data di cessazione e indicando, ove competano, alle relative date di decorrenza, i maggiori importi pensionistici, derivanti dall'applicazione dei benefici economici contrattuali che abbiano effetto sul trattamento di quiescenza.

Nel contempo, gli enti stessi avranno cura di inoltrare tempestivamente alla Direzione generale degli istituti di previdenza la documentazione occorrente per la liquidazione della pensione definitiva, unitamente ad un apposito modello 5000/D-*bis* che al più presto verrà trasmesso, con le opportune istruzioni, per il tramite delle prefetture.

Le direzioni provinciali del Tesoro porranno in pagamento, con le consuete modalità le nuove pensioni provvisorie riliquidate (facendo luogo a conguaglio a credito o a debito) e, dopo aver debitamente compilato la parte di loro competenza, invieranno, con la massima urgenza, il mod. 755/3 alla predetta Direzione generale, avvalendosi anche del seguente numero di telefax: 06-5741165. Resta, ovviamente, inteso che l'esistenza di un qualsiasi decreto definitivo esclude la possibilità di porre in pagamento il trattamento provvisorio riliquidato, anche se di maggiore importo.

In considerazione delle nuove istruzioni impartite con la presente circolare che estende a tutti i pensionati le più favorevoli disposizioni contenute nell'art. 15 della legge n. 274/91 e che, peraltro, travolge l'interpretazione statica e immodificabile del trattamento provvisorio posto in pagamento, si invitano gli enti datori di lavoro ad *astenersi dall'inoltrare* alla Direzione generale degli istituti di previdenza le pratiche di pensione relative ai dipendenti cui non siano stati ancora applicati i miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali.

In tali casi, infatti, per poter liquidare in via definitiva il trattamento di quiescenza spettante, occorre acquisire agli atti l'apposita certificazione attestante le maggiori retribuzioni attribuite, alle varie scadenze, in applicazione dei benefici economici derivanti dai rinnovi contrattuali.

Alla luce delle trascorse esperienze in materia, si rende necessario rammentare agli enti datori di lavoro che, nella concessione del trattamento provvisorio di pensione, essi agiscono quali ordinatori primari di spesa assumendosi una diretta responsabilità in caso di eventuale erogazione di importi non dovuti.

Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 538/86, infatti, testualmente recita:

«Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo».

Peraltro non sembra inutile, in via generale, ribadire che la potestà certificatoria degli enti in tanto sussiste in quanto si è in possesso degli atti storici d'ufficio, in conformità dei quali viene redatta la certificazione.

Al riguardo è necessario, altresì, rammentare il disposto dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 538 secondo cui «... la competente direzione provinciale del Tesoro corrisponde agli aventi diritto un trattamento provvisorio determinato in base ai servizi risultanti *dalla documentazione in possesso dell'ente* presso il quale il dipendente prestava servizio, *purché sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge*... La concessione del trattamento provvisorio è disposta in base ad apposita comunicazione diretta alla competente direzione provinciale del Tesoro, contenente le seguenti indicazioni:

importo della pensione annua lorda da corrispondere; *numero degli anni di servizio, risultanti in modo certo dagli atti d'ufficio*, in base ai quali è stata determinata la pensione provvisoria da corrispondere; età *massima* di collocamento a riposo in base alla legge, al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; *...altri dati ritenuti necessari*».

Corre, inoltre, l'obbligo di richiamare l'attenzione degli enti datori di lavoro, a salvaguardia delle loro responsabilità, sui presupposti di legge che consentono l'esercizio della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi ai sensi della legge n. 29/79, in considerazione dei numerosi casi che si sono riscontrati in merito ad inammissibili domande di ricongiunzione che non hanno consentito agli interessati di conseguire il diritto a pensione, con conseguente recupero delle somme indebitamente corrisposte in sede di trattamento provvisorio di pensione.

In merito, si fa osservare che l'esercizio della facoltà di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, è connesso alla finalità, espressamente precisata nella legge stessa, di far conseguire al richiedente, attraverso l'accentramento di più posizioni contributive presso una sola gestione previdenziale, *un unico trattamento pensionistico* corrispondente al complessivo periodo di lavoro svolto. Tale principio della *pensione unica*, ispiratore della suddetta legge n. 29, comporta che la facoltà di ricongiunzione *non* possa essere esercitata dai lavoratori che siano già titolari di pensione diretta I.N.P.S., anche se di invalidità. Pertanto, eventuali periodi contributivi (che non abbiano concorso alla liquidazione della pensione I.N.P.S.) sono indisponibili, intrasferibili e non possono essere ricongiunti ai sensi della menzionata legge n. 29/79; essi potranno essere invece utilizzati dal medesimo istituto per la rideterminazione della pensione I.N.P.S. in godimento.

Gli enti datori di lavoro, infine, accertati con la massima accuratezza i requisiti e le condizioni di legge, che qui di seguito sono ampiamente illustrati, sono autorizzati a valutare al cento per cento, ai fini del diritto e della misura della pensione provvisoria, i periodi di servizio di cui all'art. 1 della legge n. 274/91 in esame, per i quali non sia stato ancora adottato il formale provvedimento di computo.

2. SERVIZI MILITARI (art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274).

L'art. 1 della legge n. 274/91, ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli *iscritti* alle casse pensioni amministrate, ha disposto il computo a domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dei periodi di servizio militare di leva, di quelli considerati sostitutivi ed equiparati nonché del *corrispondente* servizio di volontariato prestato, *non in costanza di rapporto di impiego*, nei Paesi in via di sviluppo, secondo le modalità di cui alla legge n. 1222/71 e successive modificazioni (legge n. 49/87 e legge n. 288/91).

La norma in esame ha effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 (30 gennaio 1987) e stabilisce che il computo previsto avvenga con onere a carico delle predette casse pensioni.

Tuttavia, il secondo comma aggiunge che la predetta disposizione non trova applicazione per i servizi militari che siano stati già utilizzati o che siano già altrimenti utili a pensione in altri ordinamenti previdenziali (per es. Stato, I.N.P.S., ecc.) ovvero nell'ordinamento delle casse

pensioni stesse amministrate dalla Direzione generale degli II.PP. (si pensi per esempio all'ipotesi del servizio militare già riscattato).

Infine, il terzo comma del menzionato art. 1 prescrive esplicitamente che rimangono ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi di cui alla legge n. 523/54, al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, alla legge n. 29/79 ed alla legge n. 45/90.

Al riguardo, si ritiene opportuno mettere in evidenza gli aspetti fondamentali della nuova disciplina, onde fornire utili criteri di riferimento per la soluzione delle concrete problematiche che potranno emergere nell'attività operativa, con particolare riferimento:

a) all'oggetto ed ai destinatari della normativa in esame;

b) alla necessità di manifestare una esplicita volontà e di produrre congiuntamente una dichiarazione attestante la non utilizzazione in altri fondi del servizio militare;

c) alla prevalenza delle diverse normative sulla ricongiunzione rispetto al beneficio dell'art. 1 in esame;

d) alla necessità di adottare un formale provvedimento;

e) ai limiti all'efficacia retroattiva della norma ed alla conseguente irripetibilità delle somme pagate a titolo di onere di riscatto del servizio militare.

Per brevità e semplicità di esposizione, nel seguito si farà riferimento soltanto al servizio militare, ma resta inteso che le stesse considerazioni valgono anche per i servizi sostitutivi, equiparati e di volontariato nei Paesi in via di sviluppo.

2.1. *Oggetto e destinatari.*

Secondo il chiaro significato proprio delle parole usate dal legislatore il servizio militare da computare, limitatamente al periodo di effettiva durata, è *soltanto quello di leva*; tale beneficio potrebbe essere richiesto soltanto dagli «iscritti», cioè da coloro che sono in attività di servizio, in quanto i dipendenti collocati a riposo, non essendo più ricompresi negli elenchi generali dei contributi, perdono la qualità di «iscritti» ed assumono quella di «pensionati» delle casse amministrate.

Tuttavia, per evidenti ragioni di equità, nel silenzio della legge, è giuridicamente corretto consentire agli interessati ed ai loro superstiti, aventi diritto a pensione, di esercitare il loro diritto entro i più favorevoli *termini perentori* previsti dall'art. 27 della legge n. 610/52, — così come modificato ed integrato dall'art. 7 della legge n. 274/91 — considerato che tale disposizione concerne non solo «i riscatti» dei servizi militari, ma anche il loro «...riconoscimento...».

2.2. *Domanda e contestuale dichiarazione.*

Pertanto, ai sensi del combinato disposto dei citati articoli 1 e 7 della legge n. 274 e 27 della legge 610, posto che la valorizzazione in pensione *in nessun caso può avvenire d'ufficio*, gli interessati dovranno presentare apposita *domanda* per il computo del servizio militare di leva, entro il termine perentorio di *novanta giorni* dalla data della cessazione definitiva dal servizio. In caso di morte dell'iscritto, *che avvenga entro il termine predetto*, la domanda di computo può essere validamente presentata dai superstiti, aventi diritto a pensione, entro novanta giorni dalla data di decesso dell'iscritto o del pensionato

Unitamente o contestualmente alla domanda, l'interessato dovrà produrre una dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi della legge n. 15/68, sotto la propria responsabilità anche penale, con la quale attesti che il periodo di servizio militare *di leva*, di cui viene chiesto il computo con onere a carico delle casse pensioni, non è stato già utilizzato né intende utilizzarlo per l'avvenire, in altri ordinamenti pensionistici (come per es. lo Stato, l'I.N.P.S., ecc.).

2.3. *Prevalenza delle diverse normative sulle ricongiunzioni.*

È opportuno rilevare che il terzo comma dell'art. 1 stabilisce che rimangono ferme le norme vigenti sulle ricongiunzioni (legge n. 523/54, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, legge n. 29/79 e legge n. 45/90).

Pertanto dovrà porsi particolare attenzione, in presenza di istanze di ricongiunzione in atti, nel verificare che il servizio militare, di cui sia stato chiesto il computo, non sia stato già valutato da altri istituti previdenziali ed in particolare dall'I.N.P.S. (mediante richiesta di accreditamento di contributi figurativi) o dallo Stato.

Al riguardo, è utile rammentare che per i *dipendenti statali* il servizio militare di leva è *computato d'ufficio* (e non a domanda) tra i servizi utili a pensione. Pertanto, in nessun caso, un iscritto alle casse pensioni che abbia prestato un servizio statale (dopo quello militare), *ricongiungibile* ai sensi della legge n. 523/54 o del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, potrà chiedere il computo, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 274/91, del servizio militare di leva ai fini del trattamento di quiescenza erogato dalle casse medesime, in quanto esso o ha formato oggetto del trattamento di quiescenza (conferito dallo Stato nella forma della pensione o dell'indennità «una tantum») oppure sarà ricongiunto, unitamente agli altri servizi statali, con quello che attualmente presta con iscrizione alle casse pensioni.

È, altresì, utile sottolineare che nel caso di domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79, laddove il tabulato I.N.P.S. evidenzi contributi figurativi concernenti il servizio militare, quest'ultimo non potrà formare oggetto di computo, con onere a carico delle casse, ma dovrà essere ricongiunto ai sensi della citata legge n. 29/79, salvo che, ad iniziativa della parte interessata, l'I.N.P.S. non trasmetta, prima dell'adozione del provvedimento di ricongiunzione, un altro tabulato (che annulli e sostituisca il precedente) depurato dei contributi accreditati per il servizio militare che così diventerebbe computabile.

2.4. *Adozione di un formale provvedimento*

Si ricorda che qualunque procedimento amministrativo (ad iniziativa di parte), deve necessariamente concludersi con un provvedimento idoneo a manifestare all'esterno, con effetti obbligatori nei confronti dei terzi, la volontà dell'amministrazione. Pertanto, anche nella fattispecie in esame, si rende indispensabile l'adozione di un formale provvedimento di computo, (in sede di trattamento di quiescenza può essere contenuto nello stesso decreto di conferimento della pensione che, in tal caso, avrà natura di atto amministrativo plurimo).

L'adozione del formale provvedimento, pur avente le caratteristiche dell'atto amministrativo paritetico, è necessaria per molteplici ragioni: innanzitutto costituisce l'unico mezzo per portare a conoscenza dell'interessato l'accoglimento (ovvero, laddove non sussistano i requisiti, il rigetto) della domanda presentata nonché l'effettivo periodo computato ai fini del trattamento di quiescenza; poi, per consentire all'iscritto di essere in possesso di un atto contro cui eventualmente proporre ricorso.

Peraltro, in caso di domanda di riscatto o di ricongiunzione, presentata posteriormente all'istanza di computo del servizio militare di leva, per un corretto e regolare calcolo del relativo contributo, bisogna considerare tra i servizi già utili a pensione anche il periodo di servizio militare che è stato indicato nel provvedimento di computo adottato (o che è da adottare con precedenza rispetto agli altri provvedimenti).

2.5. *Limiti all'efficacia retroattiva e irripetibilità delle somme pagate.*

Per esplicita volontà del legislatore, la nuova disciplina ha efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 958/86.

Conseguentemente, *le domande* prodotte dagli *iscritti*, ai sensi dell'*art. 20* della citata legge n. 958, *a decorrere dal 30 gennaio 1987*, ancorché sia stato comunicato che il predetto art. 20 non era applicabile e *purché non sia stato adottato alcun provvedimento di riscatto oneroso del servizio militare di leva*, devono considerarsi validamente presentate ai fini del computo di cui all'art. 1 della legge n. 274/91.

Resta inteso, però, che dovrà sempre essere richiesta la dichiarazione sostitutiva, descritta al punto 2.2, per accertare la non valutazione di altri ordinamenti previdenziali. Con l'occasione, anche se per mero tuziorismo, non sarebbe inopportuno che l'interessato, nel produrre la suddetta dichiarazione sostitutiva, voglia confermare la domanda a suo tempo prodotta ai sensi del più volte citato art. 20.

Nel caso, invece, che sia stata presentata un'istanza di riscatto oneroso (*sempre che non sia stato adottato alcun provvedimento*), senza alcun riferimento all'art. 20 della legge n. 958/86, al fine di evitare ogni dubbio, è altresì opportuno invitare gli interessati a far pervenire, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, un'apposita domanda con la quale precisino con riferimento alla precedente istanza di riscatto oneroso, che intendono avvalersi dell'art. 1 della legge n. 274/91.

L'effetto retroattivo della norma pone il problema di quali siano *i limiti giuridici alla retroattività stessa*: limiti che vanno individuati analogamente a quanto avviene per le sentenze della Corte costituzionale, alla luce dei principi generali di diritto pacificamente riconosciuti in dottrina ed in giurisprudenza: nella decadenza e nella prescrizione nonché nei c.d. «*rapporti esauriti*».

La distinzione tra rapporti esauriti e pendenti attiene, per quanto concerne gli atti amministrativi, solo alla possibilità o meno di poter sottoporre ancora la questione davanti al giudice. L'atto, per il quale siano decorsi i termini perentori di decadenza per l'impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria competente ovvero sia intervenuta sentenza passata in giudicato, è inoppugnabile e, pertanto, il sottostante rapporto giuridico-amministrativo è da considerarsi «esaurito» e non più «pendente».

In altri termini, ciò rende il rapporto giuridico insuscettibile di essere assoggettato alla nuova disciplina: *i rapporti esauriti non possono essere incisi dagli effetti retroattivi della norma in esame.*

È bene rammentare, altresì, che l'atto di controllo è atto a sé stante (e non elemento costitutivo del provvedimento soggetto a controllo) e che, peraltro, il controllo successivo non determina l'inizio dell'efficacia dell'atto che diviene *efficace* e *perfetto* di per sé una volta emanato.

Al riguardo è da considerare il caso in cui sia stato adottato un provvedimento di riscatto oneroso, regolarmente notificato all'interessato, ma per il quale non sia dovuto alcun versamento (né in unica soluzione né rateizzato); si pensi all'ipotesi in cui l'interessato abbia rinunziato al riscatto o sia decaduto dalla facoltà di accettazione (e *non* abbia impugnato nei perentori termini di decadenza l'atto) ovvero che non abbia ancora accettato (ma che non siano ancora decorsi i termini per l'accettazione medesima).

Nelle prime due ipotesi, pur essendo il «rapporto esaurito», all'interessato, se non è cessato dal servizio da più di novanta giorni, rimane sempre la facoltà di presentare una nuova domanda di computo del servizio militare di leva, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 274/91, con relativa dichiarazione sostitutiva.

Nell'ultima ipotesi il dipendente, sempre che non sia cessato dal servizio da più di novanta giorni, potrà rinunziare al riscatto e, nel contempo, produrre domanda di computo e la dichiarazione sostitutiva sopra indicate.

Restano, peraltro, esclusi dall'efficacia retroattiva della nuova disciplina tutti quei provvedimenti di riscatto oneroso regolarmente notificati ed accettati, per i quali non sia stato, tempestivamente, presentato ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi degli articoli 71 del regio decreto-legge n. 680/38, 79 della legge n. 176/41, 65 della legge n. 1035/39 e 20 della legge n. 380/55, rispettivamente, per la C.P.D.E.L., per la C.P.I., per la C.P.S. e per la C.P.U.G.

La sussistenza o meno del pagamento rateale del contributo di riscatto non ha alcuna influenza ed alcun valore determinante per l'individuazione dell'indicato carattere di «*pendenza*» del rapporto, così come a nulla rileva la circostanza che il provvedimento non sia stato ancora sottoposto al controllo successivo della Corte dei conti.

Tuttavia al fine di agevolare gli iscritti e temperare gli effetti dei principi sopra enunciati, è opportuno indicare le facoltà che residuano agli interessati per usufruire, almeno parzialmente, dei benefici della norma stessa, pur in presenza di un «rapporto esaurito». Ed invero gli articoli 25 della legge n. 1646/62, 81 della legge n. 176/41, 67 della legge n. 1035/39 e 22 della legge n. 380/55, rispettivamente per la C.P.D.E.L., per la C.P.I., per la C.P.S. e per la C.P.U.G., consentono all'iscritto che abbia accettato il contributo di riscatto con pagamento rateale di essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purché la relativa domanda sia presentata anteriormente alla data di cessazione. In tal caso, si considera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto tra l'importo pagato e il contributo complessivamente dovuto, mentre il restante periodo, non essendo più utile a pensione (per la parziale rinuncia intervenuta) sempre che l'interessato non sia cessato dal servizio da più di novanta giorni, potrà formare oggetto di apposita nuova domanda di computo con onere a carico delle casse pensioni.

Nulla, invece, potranno opporre coloro i quali abbiano già interamente pagato il contributo di riscatto del servizio militare di leva (sia in unica soluzione che in forma rateale). A questo punto è bene rammentare che, in caso di accettazione con modalità di pagamento rateali, le rate mensili del contributo decorrono dal primo giorno del mese successivo all'accettazione (che peraltro deve avvenire entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento) e che dal predetto mese l'ente datore di lavoro deve effettuare le trattenute sullo stipendio da versare alle casse pensioni con le consuete modalità. Pertanto il pagamento delle rate mensili, ancorché esse non siano state effettivamente trattenute e versate, è da considerarsi senza alcun dubbio dovuto a decorrere dal mese successivo all'accettazione del provvedimento di riscatto oneroso del servizio militare di leva.

In conclusione si deve affermare e ribadire che nella materia in questione vale *il principio della irripetibilità degli importi legittimamente pagati* («rectius» dovuti). Come si è ampiamente illustrato in precedenza, non vi è alcuna possibilità di effettuare rimborsi relativamente ai contributi di riscatto del servizio militare di leva allorquando tali somme siano legittimamente dovute, anche se non ancora pagate o versate. Ogni eventuale pretesa in merito dovrebbe essere considerata indebita e temeraria per le suesposte ragioni che, ad ogni buon fine, sinteticamente si riassumono:

1) il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 274/91 non consente l'applicabilità della norma stessa a quei periodi di servizio militare di leva che siano già altrimenti utili a pensione (risultando essi riscattati con le casse pensioni degli II.PP.);

2) i rapporti esauriti costituiscono un limite invalicabile agli effetti retroattivi della norma in esame.

3. ORFANI STUDENTI UNIVERSITARI (art. 17).

L'art. 17, comma 2, della legge n. 274/91 ha equiparato, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità, erogato dalle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Con tale disposizione, del tutto identica a quella contenuta nell'art. 1 della legge 21 luglio 1984, n. 391, concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, è stata eliminata, a decorrere dal 10 settembre 1991, la preesistente discriminazione a sfavore delle categorie amministrate.

Al riguardo, per esigenze di uniformità dell'azione amministrativa, è opportuno richiamare, in particolare, le istruzioni impartite dalla Ragioneria generale dello Stato - IGOP - per l'attuazione della legge n. 391 del 1984, con circolare n. 7 del 31 gennaio 1985, con circolare telegrafica n. 115886 del 21 marzo 1985 e con la nota n. 185253 del 27 gennaio 1986 (indirizzata alla Direzione provinciale del tesoro di Latina e, per conoscenza, alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro).

Le considerazioni già formulate con le predette istruzioni valgono anche con riferimento all'art. 17, comma 2, in esame, ovviamente per quanto compatibili e con gli adattamenti del caso nonché con l'esclusione delle indicazioni successivamente fornite a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 25-31 marzo 1988 che non incide sulla normativa propria delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Si precisa subito, in via preliminare, che il beneficio in questione non compete per i periodi di frequenza dei corsi di specializzazione post-universitari, anche se gli orfani non abbiano ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età.

Si rammenta, inoltre, la disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 18, comma 1, della legge n. 274 del 1991, in base alla quale le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di riversibilità debbono sussistere rispettivamente alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere.

Il successivo comma 3 dello stesso art. 18 fa obbligo agli interessati di comunicare, tra l'altro, alla competente Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione.

Poste queste premesse, è da chiarire che, per quanto concerne le pensioni indirette o di riversibilità decorrenti dal 10 settembre 1991, il requisito dell'iscrizione all'università o ad istituti superiori equiparati deve sussistere al momento del decesso del dante causa ovvero al compimento del ventunesimo anno di età degli orfani minori compartecipi o titolari.

Invece, per i decessi avvenuti anteriormente al 10 settembre 1991, data di entrata in vigore della legge n. 274/91, si prescinde dalle condizioni suddette per gli orfani, già titolari o compartecipi, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età prima del 10 settembre 1991, purché il requisito «de quo» sia sussistente alla stessa data del 10 settembre 1991.

Resta inteso che, in tal caso, il beneficio in questione sarà riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 274/91 (10 settembre 1991), non essendone stata prevista la retroattività né potendosi estendere, in via analogica, la richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 366/1988.

In definitiva, le possibili fattispecie sono le seguenti:

1) trattamenti di quiescenza indiretti o di riversibilità decorrenti dal 10 settembre 1991 o successivamente. In tale ipotesi il requisito dell'iscrizione all'università deve sussistere al momento del decesso del dante causa ovvero al compimento del ventunesimo anno di età degli orfani minori compartecipi o titolari;

2) trattamenti di quiescenza indiretti o di riversibilità con decorrenza anteriore al 10 settembre 1991; in questo caso bisogna distinguere:

a) se gli orfani, titolari o compartecipi, raggiungono il ventunesimo anno di età successivamente alla predetta data, la sussistenza del requisito dell'iscrizione all'università dovrà essere verificata al momento del compimento dell'età medesima;

b) se gli orfani, già titolari o compartecipi, abbiano compiuto il ventunesimo anno di età prima del 10 settembre 1991, il predetto requisito deve sussistere alla stessa data del 10 settembre 1991, dalla quale decorrerà pure il beneficio in questione.

Nei confronti degli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al punto *a)*, alla prosecuzione della pensione o della quota di pensione fino al termine del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età, provvedono direttamente le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite.

Nell'eventualità di iscrizioni intestate ad orfani soli che risultino chiuse successivamente al 10 settembre 1991 per il compimento del ventunesimo anno di età dei titolari, al ripristino provvederanno altresì le dette direzioni provinciali, previa riassunzione in carico delle rispettive partite, sia che trattasi di pensioni indirette che di riversibilità.

Nella ipotesi prevista nel punto *b)*, il ripristino della pensione o della quota di pensione verrà disposto, su segnalazione degli interessati e senza provvedimento formale, dalle direzioni medesime, qualora gli orfani siano stati titolari o compartecipi di trattamenti di riversibilità, provvisori o definitivi, concessi dalle direzioni stesse, ovvero già compartecipi di pensioni indirette tuttora in pagamento a favore del coniuge superstite o di altri orfani minori compartecipi.

Nei confronti invece di orfani soli già titolari di pensioni indirette, definitive o provvisorie, al ripristino provvederanno la Direzione generale degli istituti di previdenza o gli enti datori di lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze.

Dei provvedimenti come sopra adottati, le direzioni provinciali del tesoro daranno comunicazione alla predetta centrale amministrazione.

4. TRATTAMENTO PER INABILITÀ (art. 13).

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 ha esplicitamente confermato, agli articoli 16 ed 86, la norma già contenuta nel previgente contratto del comparto del Servizio sanitario nazionale (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87) che impone all'ente datore di lavoro di esperire ogni utile tentativo per recuperare al servizio attivo il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, prima di poterne disporre la dispensa per motivi di salute.

L'analoga disposizione per il comparto degli enti locali, contenuta nell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/87, è stata riconfermata in virtù della norma finale di rinvio di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90.

Tale procedura, posta a garanzia del lavoratore, si configura come un vero e proprio obbligo giuridico che costituisce condizione di legittimità dei collocamenti a riposo per inabilità relativa alle mansioni esercitate.

Nel caso, invece, che il verbale di visita medico-collegiale attesti *«la sussistenza della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro»*, l'ente datore di lavoro è tenuto, senza alcun indugio, a disporre l'immediata dispensa dal servizio per motivi di salute del dipendente non più idoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Tutto ciò premesso, il primo comma dell'art. 13 della più volte citata legge n. 274/91 ha disposto che le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilità (ciò vale sia nel caso di inabilità relativa alle mansioni sia nel caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro), non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, *effettuata presso le unità sanitarie locali*, che attesti *la sussistenza o meno* della condizione di *«inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro»*.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei collegi medici ad esprimere esplicitamente il proprio giudizio circa la sussistenza o meno di tale ultima condizione, anche nel caso di semplice riconoscimento di inabilità relativa alle sole mansioni esercitate, avendo cura di riportare nel verbale l'esatta dizione di legge.

Il secondo comma dell'art. 13 in esame, contiene inoltre due disposizioni innovative di notevole importanza:

a) la prima attribuisce al lavoratore la facoltà, ove questi lo richieda, assumendosene l'onere a carico, di integrare il collegio medico con un sanitario di propria fiducia;

b) la seconda impone quale membro indefettibile del collegio un medico in rappresentanza della cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto.

Le due disposizioni sopra riportate inducono alle seguenti riflessioni.

I collegi medici delle unità sanitarie locali dovrebbero essere considerati imperfetti e non potrebbero legittimamente esprimere i propri giudizi se non venissero integrati dal medico in rappresentanza delle casse pensioni e, ove il lavoratore lo richiedesse, dal medico di fiducia di questi.

Ma mentre il lavoratore esercita un diritto eventuale e meramente potestativo, la cassa pensioni invece esercita ed adempie ad un potere-dovere nel nominare il proprio medico rappresentante.

Quest'ultima norma si è resa necessaria per arginare il dilagante fenomeno delle innumerevoli domande di pensione di inabilità tendenti a conseguire anticipatamente il diritto a pensione e/o percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera.

Tuttavia, la giusta tutela e la salvaguardia del delicato equilibrio tecnico-finanziario delle casse pensioni devono essere necessariamente coniugate con l'esigenza del rispetto dei diritti dei lavoratori che non possono essere disattesi per un tempo indeterminato, a causa delle difficoltà organizzative che si sono riscontrate nello stipulare convenzioni e nel conferire gli incarichi di rappresentanza ai medici su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, fino a quando non si sarà provveduto a comunicare il nominativo del medico in rappresentanza delle casse pensioni, i collegi medici delle unità sanitarie locali sono autorizzati ad effettuare le visite medico-collegiali e ad esprimere il proprio giudizio medico-legale nella stessa composizione ritenuta valida nell'assetto normativo precedente (tre medici dei quali uno con la qualifica di primario), eventualmente integrato, su richiesta del lavoratore, del medico di fiducia dello stesso.

Nel verbale dovrà, però, essere esplicitamente annotato che si è proceduto ugualmente alla visita medico-collegiale, senza l'integrazione del medico in rappresentanza della cassa pensioni, in quanto la Direzione generale degli istituti di previdenza non ha ancora provveduto a comunicare il nominativo del proprio medico di fiducia.

5. FACOLTÀ DI ISCRIZIONE ALLE CASSE PENSIONI PER GLI ENTI PARASTATALI, GLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO E GLI ENTI MORALI.

L'art. 5, comma 7, della legge n. 274/91 ha previsto per gli enti sopra citati la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle casse pensioni degli istituti di previdenza, con le modalità di cui all'art. 39 della legge n. 379/55.

All'uopo, si precisa, innanzitutto, che il combinato disposto dei richiamati articoli 5 e 39 concerne la facoltà di iscrivere alle predette casse le rispettive categorie di *tutto* il personale dipendente e non può, quindi, essere limitata soltanto ad una parte di esso.

Per l'esercizio di tale facoltà gli enti dovranno adottare, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della legge n. 274/91 (e cioè entro il 26 febbraio 1992) apposita deliberazione di massima che stabilisca la iscrizione obbligatoria per tutto il personale assunto a partire dalla data del decreto di approvazione della deliberazione stessa e per il personale in servizio alla predetta data, l'autorizzazione di iscrizione facoltativa, da esercitarsi entro il termine di cinque anni dalla medesima data del citato decreto di approvazione della deliberazione di massima.

La deliberazione di massima di cui sopra dovrà, infatti, essere approvata con decreto del Ministro (o del competente organo regionale) che esercita il controllo sull'ente, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli enti, successivamente, trasmetteranno alla Direzione generale degli II.PP. la deliberazione suddetta, a pena di decadenza entro tre mesi dalla data del suddetto decreto di approvazione, unitamente all'elenco nominativo del personale in servizio a tale data.

Si sottolinea l'assoluta necessità di rispettare tutti i termini prescritti che hanno carattere *perentorio*.

Per i dipendenti che verranno assunti dalla data del decreto di approvazione della deliberazione di massima, sussisterà l'obbligo di iscrizione alle casse pensioni dalla assunzione stessa, senza bisogno di ulteriori adempimenti da parte del personale interessato.

Viceversa, i dipendenti già in servizio alla data del succitato decreto di approvazione potranno richiedere, con apposita istanza prodotta (come sopra specificato) entro il termine perentorio di cinque anni dalla predetta data, l'autorizzazione per l'iscrizione facoltativa alle casse pensioni di categoria, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

I servizi anteriori alla data di iscrizione alle casse pensioni, resi alle dipendenze degli enti dal personale che sarà facoltativamente iscritto, potranno essere ammessi integralmente a riscatto — previa domanda nei termini di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 274/91 — con le modalità indicate nell'art. 22 della legge n. 315 del 1967 detraendo dall'onere a carico degli interessati l'importo della contribuzione INPS che verrà acquisita dalla cassa.

In alternativa, rimane impregiudicata la facoltà per il personale «de quo» di chiedere la ricongiunzione dei servizi pregressi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/79, ove ne sussistano le condizioni e con l'avvertenza che, in tal caso, la relativa istanza dovrà essere presentata in costanza di rapporto di lavoro e cioè entro l'ultimo giorno di servizio.

Non è superfluo rammentare che il principio ispiratore della legge n. 29/79 — di far conseguire al richiedente un unico trattamento pensionistico attraverso l'accentramento di più posizioni contributive presso una sola gestione previdenziale — comporta che la facoltà di ricongiunzione non possa essere esercitata dai lavoratori che siano titolari di altra pensione diretta, anche se di invalidità.

Si fa presente, infine, la disposizione di cui all'art. 22 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, che stabilisce la irrevocabilità della iscrizione facoltativa.

La presente circolare, per quanto riguarda gli adempimenti previsti per le direzioni provinciali del tesoro, viene diramata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.

Il direttore generale degli istituti di previdenza
GRANDE

91A5080

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei commissari del Governo nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e per la provincia di Trento.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1991, registro n. 15 Presidenza, foglio n. 81, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il consigliere della Corte dei conti dott Dario Crocetta è stato nominato commissario del Governo nella regione Abruzzo a decorrere dal 2 settembre 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 15 Presidenza, foglio n. 117, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Roberto Sorge, destinato quale prefetto di Catanzaro, è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Calabria a decorrere dal 2 settembre 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 15 Presidenza, foglio n. 111, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Umberto Improta nominato prefetto di prima classe e destinato a Napoli è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Campania, a decorrere dal 2 settembre 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 15 Presidenza, foglio n. 113, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Sergio Vitiello, destinato quale prefetto a Trieste, è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2 settembre 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 15 Presidenza, foglio n. 119, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il consigliere di Stato prof. Giuseppe Porpora è stato nominato commissario del Governo nella regione Lazio a decorrere dal 2 settembre 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 15 Presidenza, foglio n. 116, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Giacomo Rossano, destinato quale prefetto a Milano, è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Lombardia, a decorrere dal 2 settembre 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 15 Presidenza, foglio n. 118, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Carlo Lessona, già prefetto di Torino, è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Piemonte a decorrere dal 2 settembre 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 15 Presidenza, foglio n. 112, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Mario Caltabiano è stato nominato commissario del Governo per la provincia di Trento, a decorrere dal 2 settembre 1991.

91A5038

Nomina del commissario e del vice commissario dello Stato nella regione Sicilia

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 15 Presidenza, foglio n. 114, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Vittorio Piraneo è stato nominato commissario dello Stato nella regione Sicilia, a decorrere dal 2 settembre 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 15 Presidenza, foglio n. 115, il prefetto dott. Giancarlo Ingrao è stato nominato vice commissario dello Stato nella regione Sicilia, a decorrere dal 2 settembre 1991.

91A5039

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di sociologia:

sociologia economica.

POLITECNICO DI BARI

Facoltà di architettura:

tecnologia dell'architettura (I annualità).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A5060

MINISTERO DEL TESORO

N. 222

Corso dei cambi del 14 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1230,150	1230.150	1232.15	1230,150	1230.150	1230,150	1230,200	1230.150	1230.150	1230,15
E.C.U.	1538,500	1538,500	1539 —	1538,500	1538.500	1538,500	1538,500	1538,500	1538,500	1538,50
Marco tedesco	753,050	753.050	753,500	753,050	753.050	753,050	752,950	753.050	753,050	753,05
Franco francese	220.300	220,300	220,700	220,300	220.300	220,300	220,340	220,300	220,300	220,300
Lira sterlina	2183	2183 -	2182 —	2183 —	2183 - -	2183 —	2183,050	2183 —	2183 —	2183 -
Fiorino olandese	668,280	668.280	668,500	668,280	668.280	668,280	668,230	668,280	668,280	668,28
Franco belga	36.559	36.559	36,55	36.559	36.559	36,559	36,561	36,559	36,559	36,55
Peseta spagnola	11,973	11.973	11,97	11.973	11,973	11,973	11,975	11,973	11,973	11,97
Corona danese	193.830	193,830	193,90	193,830	193,830	193,830	193,800	193,830	193,830	193.83
Lira irlandese	2012,300	2012.300	2012 -	2012,300	2012.300	2012,300	2012,500	2012,300	2012,300	—
Dracma greca	6.656	6.656	6,650	6,656	6,656	6,656	6,659	6,656	6,656	—
Escudo portoghese	8,715	8.715	8,720	8.715	8,715	8,715	8,716	8,715	8,715	8.71
Dollaro canadese	1088,300	1088,300	1089 —	1088,300	1088,300	1088,300	1087,700	1088,300	1088,300	1088,30
Yen giapponese	9,484	9,484	9,49	9,484	9,484	9,484	9,484	9,484	9,484	9.48
Franco svizzero	848,550	848,550	849 —	848,550	848,550	848,550	849 —	848,550	848,550	848,55
Scellino austriaco	107,026	107,026	107 -	107,026	107,026	107,026	107,200	107,026	107,026	107,02
Corona norvegese	192,040	192,040	192 -	192,040	192,040	192,040	192,100	192,040	192,040	192,04
Corona svedese	206,120	206,120	206	206,120	206,120	206,120	206,120	206,120	206,120	206,12
Marco finlandese	306	306 - -	307,50	306 —	306 —	306 —	306 —	306 —	306 —	- -
Dollaro australiano	966,900	966.900	968 —	966.900	966,900	966,900	966 —	966.900	966,900	966,90

Media dei titoli del 14 novembre 1991

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	66.500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100.800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,600
» » » 21- 4-1987/94	87,300
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,475
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,475
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,525
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,725
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,575
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,525
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,525
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100.700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,625
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	100,650
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,600
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,600
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100.750
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,750
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,600
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,075
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	99,975
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,625
» » » » 20- 7-1987/92	100,200
» » » » 19- 8-1987/92	100,275
» » » » 1-11-1987/92	100,575
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,075

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,150
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,275
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,625
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,675
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,100
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,450
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,025
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,325
»	»	»	»	19- 8-1986/93	100,075
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 9-1986/93	100,100
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,325
»	»	»	»	20-10-1986/93	100,200
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,925
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,400
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,625
»	»	»	»	1- 1-1989/94	101,275
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,300
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,125
»	»	»	»	1-10-1987/94	100,175
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,950
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,375
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,400
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,825
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,325
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,350
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,975
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,450
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,800
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,500
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,750
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,975
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,875
»	»	»	»	1-11-1985/95	100,175
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,975
»	»	»	»	1-12-1985/95	100 —
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,975
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,800
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,700
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,750
»	»	»	»	1- 4-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,750
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,750
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,250
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,450
»	»	»	»	1-10-1986/96	99 —
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,375
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,875
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,800
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,975
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,925
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,975
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,825
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,85
»	»	»	»	1- 5-1991/98	99,025

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,950
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,550
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,450
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,600
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,600
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	100 —
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,675
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,500
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	100,025
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,025
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,025
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,625
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,475
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,075
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,100
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,300
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,875
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,625
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,500
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,275
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,325
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,400
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,475
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,500
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,400
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,150
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,100
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,075
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,175
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,050
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,075
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	100,200

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,825
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,525
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,650
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,325
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,175
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,375
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,575
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,275
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,725
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,375
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,475
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,625
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,925
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,475
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,625
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,075
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,075
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,675
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,025
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,825
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,875
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	104,425
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,775
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,475
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

91M14111

Accreditamento di agente di cambio per operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 28 agosto 1991, il sig. Vincenzo Campione, agente di cambio presso la borsa valori di Napoli, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Napoli.

91A5081

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 11 ottobre 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «La Popolare a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 16 aprile 1973, rep. 223172, reg. soc. 3784, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «New Service - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 25 novembre 1986, rep. 178623, reg. soc. 8685, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Habitat 2001 - Soc. coop va a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 12 febbraio 1985, rep. 174509, reg. soc. 7239, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Senza frontiere - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 20 novembre 1984, rep. 173899, reg. soc. 7233, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Engineering Service a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Maldari in data 30 settembre 1986, rep. 11048, reg. soc. 8704, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.I.N.T. - Servizi informatica nuove tecnologie a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Leccese in data 27 novembre 1985, rep. 2747, reg. soc. 7821, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Interplan - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 27 marzo 1984, rep. 172885, reg. soc. 6883, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cogest - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito D'Amore in data 2 luglio 1985, rep. 10897, reg. soc. 7460, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Azzurra - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Cito in data 3 luglio 1985, rep. 11944, reg. soc. 7676, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Residence - Agenti rappresentanti commerciali - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 17 novembre 1975, rep. 159636, reg. soc. 4344, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Habitat 80 - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Taranto, costituita per rogito Vinci in data 3 febbraio 1981, rep. 11045, reg. soc. 5588, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Bottega di lavoro a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 20 luglio 1981, rep. 3414, reg. soc. 5743, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Fiume - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 6 maggio 1986, rep. 22530, reg. soc. 4448, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Libertà e partecipazione - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 18 febbraio 1982, rep. 66544, reg. soc. 5941, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa S.O.S. - Centro di prevenzione e lotta alla diffusione della droga - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Santarcangelo in data 12 giugno 1985, rep. 12058, reg. soc. 7452, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sisport - Servizi impianti sportivi - Società cooperativa a responsabilità limitata»; con sede in Taranto, costituita per rogito Cito in data 21 gennaio 1985, rep. 8873, reg. soc. 7504, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tes-Sar Cooperativa (Tecnica, economica, sociologia - Studi, attività, ricerche in cooperativa) - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 19 settembre 1980, rep. 28810, reg. soc. 5436, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Ottantaquattro - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 25 ottobre 1984, rep. 10695, reg. soc. 7003, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pu.Li.Ca.M. - Soc. coop.va di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Caravaglios in data 27 aprile 1979, rep. 3140, reg. soc. 5095, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.I.A.S.T. Specializzati lavori area sviluppo turistico - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Torretti in data 19 gennaio 1972, rep. 380, reg. soc. 3442 tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Dante Corrente - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Crispiano (Taranto), costituita per rogito Cisternino in data 12 luglio 1985, rep. 40556, reg. soc. 7585, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Per la salvaguardia e la tutela del territorio e dell'ambiente - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Faggiano (Taranto), costituita per rogito Amleto Elia in data 10 aprile 1984, rep. 270367, reg. soc. 6756, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.O.S.E.R. - Cooperativa scavi e rilevati - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto) costituita per rogito Santarcangelo in data 5 marzo 1979, rep. 13, reg. soc. 5067, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Di Servizi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Frascolla in data 20 febbraio 1986, rep. 52335, reg. soc. 8116, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Peucetica - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Garofalo in data 26 novembre 1984, rep. 1164, reg. soc. 7134, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Edilpress - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 13 maggio 1981, rep. 164, reg. soc. 12847, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «AMIC - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Parisi in data 30 ottobre 1972, rep. 406220, reg. soc. 7030, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alter Turist Bari - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 29 giugno 1985, rep. 179463, reg. soc. 18509, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Uniacep 2ª - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 13 giugno 1977, rep. 4058, reg. soc. 9647, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cairoli - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Parisi in data 14 luglio 1980, rep. 429324, reg. soc. 12111, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Giardino delle Camelie - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Labellarte in data 7 gennaio 1974, rep. 20439, reg. soc. 7659, tribunale di Bari;

società cooperativa di consumo «Dipendenti Ministero grazia e giustizia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Di Pinto in data 13 dicembre 1944, rep. 9338, reg. soc. 2487, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Ente approvvigionamento cooperative - E.A.C. - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Grassi in data 15 gennaio 1946, rep. 12124, reg. soc. 3137, tribunale di Roma - ora - Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Peragro-Bari - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Costantini in data 29 giugno 1985, rep. 179457, reg. soc. 18508, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Is.For.Coop.-Puglia - Istituto regionale per la formazione cooperativa Puglia - Soc. coop. a responsbilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Rotondo in data 7 settembre 1982, rep. 114452, reg. soc. 14306, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Sarah - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 10 aprile 1979, rep. 43197, reg. soc. 11018, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Edilizia 80 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito De Propris in data 18 dicembre 1978, rep. 25730, reg. soc. 10720, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Amici dell'America - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita per rogito Petruccelli in data 17 marzo 1947, rep. 1361, reg. soc. 2986, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Dipendenti comunali di Andria - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Grillo in data 17 luglio 1957, rep. 1622, reg. soc. 1719, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Venere - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Lombardi in data 6 aprile 1977, rep. 3407, reg. soc. 3410, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Fonte - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita per rogito Susca in data 17 febbraio 1986, rep. 82693, reg. soc. 19223, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vigilpol - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita per rogito Trono in data 16 giugno 1988, rep. 11934, reg. soc. 23362, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Aurora - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Laurora in data 4 febbraio 1954, rep. 3414, reg. soc. 1594, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Canusium - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Coppola in data 26 marzo 1965, rep. 1398, reg. soc. 2097, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa agricola Agrimediterranea a r.l.», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito Reggio in data 16 giugno 1986, rep. 1448, reg. soc. 19866, tribunale di Bari;

società cooperativa di pesca «Pescatori Molfettesi a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Perugini in data 5 gennaio 1970, rep. 33686, reg. soc. 2381, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Futura - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), costituita per rogito Lombardi in data 17 febbraio 1983, rep. 390, reg. soc. 5484, tribunale di Trani;

società cooperativa mista «Cooperativa agricola e di lavoro della Comunità braccianti di Spinazzola a r.l.», con sede in Spinazzola (Bari), costituita per rogito Pansini in data 13 marzo 1949, rep. 6519, reg. soc. 1245, tribunale di Trani.

91A5041

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1991, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni, presentate in data 18 settembre 1991, da commissario liquidatore della società Transeuropa fiduciaria - Compagnia fiduciaria e di revisione - S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, dall'avv. Domenico Regnoni Macera, avente studio in Roma alla via F. Grimaldi, 127.

Con lo stesso decreto è stato, altresì, nominato in sua sostituzione l'avv. Mario Santaroni, nato a Ischia il 14 settembre 1945 ed avente studio in Roma al corso Francia, 221.

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1991, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni, presentate in data 18 settembre 1991, da commissario liquidatore della società So.F.Int. - Società fiduciaria internazionale - S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, dall'avv. Domenico Regnoni Macera, avente studio in Roma alla via F. Grimaldi, 127.

Con lo stesso decreto è stato, altresì, nominato in sua sostituzione l'avv. Mario Santaroni, nato a Ischia il 14 settembre 1945 ed avente studio in Roma al corso Francia, 221.

91A5040

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Bari e Martina Franca

La giunta della regione Puglia con atto n. 3760 del 2 agosto 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Bari concernente il progetto per la realizzazione del centro sociale «Il Buon Samaritano» - Torre a Mare. Delibera del consiglio comunale n. 2651 del 6 giugno 1988.

La giunta della regione Puglia con atto n. 3761 del 2 agosto 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Bari, concernente il progetto A.N.A.S. dei lavori di adeguamento ed ammodernamento del tratto di strada statale tra i km 118 + 700 e 121 + 740 della strada statale n. 96 «Barese», tronco: Modugno-Bari.

La giunta della regione Puglia con atto n. 3764 del 2 agosto 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Martina Franca (Taranto), concernente il progetto per la realizzazione di un cavalcaferrovia su via Massafra - Delibere del consiglio comunale n. 437 in data 24 novembre 1988 e n. 66 del 25 febbraio 1989.

91A5050

REGIONE VENETO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con provvedimento n. 4968 del 6 settembre 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la S.p.a. Fonti di Posina, con sede in località Montagna, n. 2, comune di Posina (Vicenza), codice fiscale n. 00503010241, all'aggiornamento dei dati analitici da riportare sulle etichette da applicare ai contenitori dell'acqua minerale naturale, denominata «Beber - Sorgente Doppio», imbottigliata nello stabilimento di Posina (Vicenza).

Con provvedimento n. 4969 del 6 settembre 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la S.p.a. Fonti di Posina, codice fiscale n. 00503010241, con sede in località Montagna, n. 2, comune di Posina (Vicenza), all'aggiornamento dei dati analitici da riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale, denominata «Sorgente Lissa», imbottigliata nello stabilimento di Posina (Vicenza).

91A5049

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 1991, n. 363, recante: «Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 30, nell'art. 1, comma 2, dopo le parole: «richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo» è posto il richiamo di nota *(a)*;

a pag. 32, il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 643/1972, trascritto nella nota *(a)* all'art. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Esenzioni e riduzioni)*, secondo e terzo comma [come sostituiti dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694]. Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 gli incrementi di valore:

a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3, 7 e 15 dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 [rispettivamente, gli istituti autonomi per case popolari, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci e l'Istituto nazionale per le case ai maestri, *n.d.r.*];

c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attività istituzionali [v. qui in calce];

d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreché l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;

e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;

f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso;

g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

h) degli immobili di proprietà degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 [relativo all'organizzazione degli enti di sviluppo in agricoltura e alle norme inerenti la loro attività, *n.d.r.*];

i) degli immobili di proprietà della Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 [riguardante provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole, *n.d.r.*].

Per gli immobili di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni».

a pag. 35, nel periodo posto in calce all'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973 subito prima dell'art. 92 del medesimo decreto, dove è scritto: «Il primo comma dell'art. 43 *dello stesso D.P.R. n. 602/1973*, soprarichiamato, ...», si legga: «Il primo comma dell'art. 43 *del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)*, soprarichiamato, ...».

91A5118

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1991 concernente: «Scioglimento del consiglio comunale di Adrano». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1991)

Nella relazione al Presidente della Repubblica del Ministro dell'interno allegata al decreto citato in epigrafe, alla pag. 10, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Pietro Trovato, già assessore ed in atto consigliere, legato da vincoli di *parentela* con *il citato Caruso, affiliato al gruppo mafioso Alfio Pentangelo e* braccio destro del Monteleone.», si legga: «Pietro Trovato, già assessore ed in atto consigliere, legato da vincoli di *affinità* con *Salvatore Caruso di Pietro, ritenuto appartenere al clan Santangelo ed anche* braccio destro di Monteleone.».

91A5088

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	L. 315.000
	semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	annuale	L. 56.000
	semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	annuale	L. 175.000
	semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	annuale	L. 56.000
	semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	annuale	L. 175.000
	semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	annuale	L. 600.000
	semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della** Gazzetta Ufficiale, **parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189